

Cassazione: liquidare gli onorari in modo globale lede le tariffe minime

Processo tributario doc

Non ammesse condanne alle spese sommarie

DI SERGIO TROVATO

Nel processo tributario non sono ammesse condanne alle spese sommarie. La liquidazione degli onorari in modo globale è lesiva del decoro e della dignità professionale e non è rispettosa delle tariffe minime. Il giudice deve quantificare le spese in modo puntuale per consentire alla parte vittoriosa di verificare se sono stati osservati i criteri e i parametri stabiliti dalla legge e dai tariffari professionali. Questo importante principio è stato affermato dalla Cassazione, con l'ordinanza 6318 del 25 febbraio 2022. Per i giudici di piazza Cavour, "è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.) una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate".



La quantificazione dev'essere puntuale

Per la Suprema corte, "la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe". Quindi, se la parte ha presentato una no-

ta specifica, con l'indicazione dei diritti e degli onorari spettanti, "il giudice non può procedere ad una liquidazione globale", senza tener conto delle tariffe minime e massime applicabili alla causa. La regola processuale è che chi perde è tenuto a pagare le spese. È tenuto chiunque dia luogo inutilmente al processo o al suo protrarsi. La vittoria in giudizio non può mai tradursi di fatto in una sconfitta. Ed è quello che accade se il giudice tributario compensa le spese di lite solo perché, per esempio, la causa è di valore modesto. Si lede il diritto di agire in giudizio se la parte vittoriosa non recupera le spese sostenute. E' stata ritenuta ingiusta la sentenza che non condanna il fisco se non ci sono valide ragioni o non c'è una soccombenza reciproca delle parti (Ctr del Lazio, sentenza 2068/2018). Di recente la Cassazione, con la sentenza 475/2022, ha però chiarito

che la compensazione delle spese processuali per i giudizi di primo grado e d'appello può essere disposta e motivata dal giudice in ragione della complessità e particolarità della questione trattata. Anche la complessità della questione che forma oggetto del giudizio rientra nell'ambito delle gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di non addebitare a una parte i costi. La norma che regola le spese è molto elastica e attribuisce al giudice il potere di interpretarla e di adeguarla a certe situazioni non determinabili preventivamente. Ma la compensazione ha comunque natura eccezionale. Il giudice arrega un danno alla parte vittoriosa se compensa le spese tra le parti e non motiva in fatto e in diritto le ragioni per le quali non ha condannato la parte soccombente.

10 ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

BREVI

Il Consiglio dei ministri è stato sentito dal presidente Mario Draghi in merito alla determinazione del numero massimo delle onorificenze da conferire nell'anno 2022. Confermata la determinazione del 2021, con 3.500 onorificenze, ripartite nelle cinque classi (Cavaliere di Gran Croce n. 20, Grande ufficiale n. 80, Commendatore n. 300, Ufficiale n. 500, Cavaliere n. 2.600).

Secondo l'ultima analisi Ance, l'81% dei 108 mld € destinati alle costruzioni dal Pnrr è già "territorializzato". Sud e Nord si dividono la quota più ampia degli investimenti: rispettivamente 37,3 miliardi (43% del totale) e 36 miliardi (41%). Campania, Lombardia e Sicilia le regioni con più investimenti programmati.

Nella riunione dell'esecutivo del 6 aprile scorso, il ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha svolto una informativa in merito allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare: da agosto 1991 ad oggi, gli enti sciolti per mafia sono stati 367, di cui 360 comuni e sette aziende sanitarie.

© Riproduzione riservata

Nel giudizio Ctu contabile a briglia sciolta

“In materia di consulenza tecnica d'ufficio (Ctu, ndr), il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che si tratti dei fatti principali che è onere della parti allegare (...) può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che gli stessi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare". E' questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza 1 febbraio 2022, n. 3086.

La vertenza aveva preso il via con la citazione da parte di due redi del defunto G.S., cliente di un discusso istituto di credito, con la quale aveva intrattenuto negli anni rapporti bancari di varia natura a mezzo della direttrice della filiale stessa. Secondo i due eredi, i convenuti dovevano essere condannati in solido al risarcimento dei danni patiti per effetto delle operazioni distrattive poste in essere in danno del defunto. In particolare gli attori avevano dedotto le ragioni di responsabilità della banca dal disconoscimento preventivo, in considerazione della loro falsità, delle sottoscrizioni apposte sulle contabili attestanti i movimenti in uscita. L'istanza di verifica proposta, nel costituirsi, dalla banca ai sensi dell'art. 216 c.p.c., in ragione della quale il Tribunale adito aveva disposto consulenza grafologica, era stata in seguito rinunciata dalla banca istante, sicché la causa, senza altri incumbenti istruttori, salvo l'espletata Ctu contabile (e la Ctu grafologica che malgrado l'intervenuta rinuncia all'istanza di verifica il nominato Ctu aveva comunque

depositato) passava in decisione sulla base delle risultanze emergenti dalla Ctu contabile.

Partendo dalla definizione di consulente tecnico di ufficio come "Colui che, pur nella sua veste di ausiliario fornisca il proprio apporto di competenze specialistiche al giudice che ne ravvisi la necessità, coadiuvi questo nell'esercizio del suo ufficio e ne integri l'operato, rendendo possibile la giustizia del caso concreto e scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet", le sezioni unite della Cassazione, nella hanno tracciato il perimetro dei poteri di accertamento e di indagine documentale demandati al Ctu.

Di particolare interesse la distinzione fatta dalla Cassazione con riferimento alla Ctu contabile: la Corte, in proposito, ha precisato che "il Ctu chiamato a redigere la perizia econometrica può acquisire anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari a provare i fatti dedotti in causa anche se essi siano volti a provare i fatti principali, prescindendo dall'attività di allegazione delle parti".

Da segnalare, infine, che secondo la Cassazione la violazione dei principi di diritto sopra esposti "è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte, laddove vi sia l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda, o l'acquisizione di documenti che accertino fatti principali non rilevabili d'ufficio e di nullità assoluta, nel caso in cui il Ctu accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti, in violazione del principio della domanda".

Alberto Grifone

10 ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

PARCELLE

Avvocato sostituito all'asciutto

Non ha diritto ad alcun onorario l'avvocato che sostituisce il collega in udienza e ciò quand'anche abbia discusso dinanzi al giudice e/o abbia assunto iniziative non richieste: si tratterebbe infatti di tutta una serie di attività, queste ultime, comunque riconducibili alla diligenza del delegato nell'adempimento dell'incarico. Lo afferma la II sezione civile della Cassazione nell'ordinanza 10526/2022 sul ricorso di un legale avverso la decisione del tribunale: il professionista aveva convenuto in giudizio due colleghi chiedendone la condanna in via solidale al pagamento dei compensi professionali (oltre agli interessi), avendoli egli sostituiti in un'udienza. In particolare aveva lamentato che, in quell'occasione, aveva avuto contatti diretti con la parte, aveva approfondito i temi dibattuti anche attraverso una ricerca giurisprudenziale ed aveva discusso oralmente la causa in udienza. Secondo il tribunale (sentenza confermata poi in appello), la figura del sostituto d'udienza andava qualificata come quella di un esecutore autonomo, cioè di un «soggetto dotato di professionalità distinta che tuttavia si esprime e si esaurisce nell'esecuzione della prestazione principale cui è tenuto il dominus». L'attività preparatoria consistita nel caso di specie nel ricevimento del cliente e nello svolgimento di una ricerca giurisprudenziale, nonché nella discussione in udienza, dovevano, quindi, considerarsi «spontaneamente intraprese dall'appellante» non essendo state richieste: erano infatti comunque attività «riconducibili alla diligenza del delegato nell'adempimento dell'incarico», motivo per il quale non potevano dirsi meritevoli di autonoma remunerazione. Del pari avviso è stato il collegio di legittimità, secondo il quale il ricorrente era stato officiato «di una semplice attività procuratoria», motivo per il quale anche l'approfondimento giurisprudenziale dei temi dibattuti non dava diritto ad alcun onorario, non essendo stato richiesto. Così argomentando, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di tutte le spese di giudizio.

Adelaide Caravaglios

© Riproduzione riservata